

Allegato ~~S&F~~ I

Allegato 1:
Capitolato speciale di polizza "Responsabilità degli Amministratori"
Pag.1 di 15

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI
--

La presente polizza è stipulata tra

FINANZIARIA CITTA' DI TORINO HOLDING SRL
Via Palazzo di Città 1 – 10100 TORINO
C.F. 08765190015

e

La Società/Impresa Assicuratrice
.....

MODULO DI COPERTURA ASSICURATIVA

1	polizza n.
2	data della proposta
3	assicuratore
4	intermediario	AON spa
5	ragione sociale - indirizzo della contraente	Fct Holding Srl 10121 Torino Piazza Palazzo di Città, 1 CF/PI 08765190015
6	periodo di assicurazione	Dalle h 24 del 22.6.2015 alle h 24 del 31.12.2016
7	data di retroattività	illimitata
8	premio imponibile	€
	imposte	€
	premio lordo	€
9	limite di indennizzo	€ 50.000.000,00
9.a	sottolimito di indennizzo garanzia Presenza ad indagini e inchieste	€ 500.000,00
9.b	sottolimito di indennizzo per Spese legali di emergenza e pubblicità difensiva	€ 250.000,00
10	franchigia	esclusa
11	periodo di ultrattività	Opzione massima mesi 72, a fronte del pagamento del 125 % del premio annuo
11 bis	periodo di ultrattività a seguito di fusioni ed acquisizioni	Opzione automatica mesi 72, a fronte del pagamento del 125% del premio annuo
11 ter	Periodo di ultrattività per amministratori cessati	Garanzia compresa sino a 60 mesi dalla data di scadenza o di annullamento della polizza
12	incarichi in organizzazioni esterne	Compresi per le società indicate nel questionario di polizza e/o nei successivi documenti contrattuali
13	limite massimo per società controllate	30% del totale dell'attivo riportato nel bilancio consolidato della Contraente
14	limiti territoriali	Mondo intero
15	richieste di risarcimento/ circostanze	E' necessario dare avviso scritto per raccomandata a.r./fax a:

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE

Indice

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	4
DEFINIZIONI	4
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	8
ART. 2 ESCLUSIONI	8
ART. 3 DISPOSIZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E CIRCOSTANZE.....	10
ART. 4 ANTICIPO DI COSTI E SPESE	10
ART. 5 PERIODO DI ULTRATTIVITA'	11
ART. 6 ACQUISIZIONI E FUSIONI	11
ART. 7 CESSAZIONE DI UNA 'SOCIETÀ CONTROLLATA'	11
ART. 8 INCARICHI IN ORGANIZZAZIONI ESTERNE	12
ART. 9 SOCIETÀ ESCLUSE E NUOVI INCARICHI IN ORGANIZZAZIONI ESTERNE	12
ART. 10 DIRITTO DI SURROGA	12
ART. 11 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 12 ASSENZA TACITO RINNOVO.....	12
ART. 13 RICHIESTE INERENTI CONTROVERSIE DI LAVORO	13
ART. 14 PRESENZA A INDAGINI E INCHIESTE	13
ART. 15 PERIODO DI ULTRATTIVITÀ PER AMMINISTRATORI CESSATI	13
ART. 16 COSTI E SPESE – PATTUIZIONE SPECIALE.....	13
ART. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO	14
ART. 18 OPPONIBILITA' DELLE DICHIARAZIONI FATTE NELLA PROPOSTA.....	14
ART. 19 ALTRE ASSICURAZIONI	14
ART. 20 PAGAMENTO DEL PREMIO.....	14
ART. 21 MODIFICHE/CESSIONE DELLA POLIZZA	14
ART. 22 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	14
ART. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	15
ART. 24 ONERI FISCALI	15
ART. 25 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE	15
ART. 26 LIMITI TERRITORIALI	15
ART. 27 CLAUSOLA BROKER.....	15
ART. 28 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136	16
CONDIZIONI PARTICOLARI	18

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Responsabilità civile persone fisiche in quanto amministratori, escluso danno erariale

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti contraenti attribuiscono il significato qui di seguito precisato,

a) **Assicuratore:** Il soggetto che rilascia il contratto e presta le seguenti garanzie

b) **Atto Dannoso:** Qualsiasi effettiva o presunta violazione - escluse le violazioni di brevetto e violazione di proprietà intellettuali - commessa individualmente o collegialmente dalle Persone Assicurate nell'adempimento dei loro incarichi, funzioni e mansioni svolte a favore della Società o, se previsto al punto 12 del Modulo, di qualsiasi Organizzazione Esterna in relazione ad obblighi derivanti:

(i) dalla legge italiana o da leggi diverse da quella italiana nel caso in cui l'Assicurazione sia estesa oltre il territorio italiano come eventualmente indicato al punto 14 del Modulo, e/o

(ii) dallo Statuto, dall'Atto costitutivo e/o

(iii) dalle delibere assembleari e/o consiliari e/o comunque di organi competenti, purché valide, e/o

(iv) da qualsiasi regolamento emanato dalla Pubblica Amministrazione o da Autorità governative.

Resta inteso che più Atti Dannosi connessi o continuati o ripetuti o collegati nella loro causa costituiranno un unico Atto Dannoso.

c) **Circostanza:** Ogni atto o fatto, inclusa ogni controversia, contestazione o addebito, dai quali la Persona Assicurata o la Società alla data d'inizio del Periodo di Assicurazione o nel corso del Periodo di Assicurazione stesso prevede o dovrebbe ragionevolmente prevedere che possa derivare una Richiesta di Risarcimento.

d) **Contraente:** la società che sottoscrive il contratto:

•per conto delle Persone Assicurate;

•per conto della Società;

e) **Costi e Spese:** costi e le spese legali per la difesa delle Persone Assicurate in relazione ad una Perdita Indennizzabile, se ragionevolmente sostenuti dalla Persona Assicurata nell'investigazione e/o difesa e/o transazione, ivi compresi anche i relativi procedimenti giurisdizionali (giudiziali o arbitrali).

Con riguardo ai procedimenti penali, amministrativi e disciplinari, resta inteso che i Costi e Spese saranno esclusivamente riconosciuti a condizione che nel relativo procedimento penale vengano accertate questioni rilevanti per il procedimento giurisdizionale civile.

Resta inteso che i Costi e Spese che non rientrano nella previsione di cui al 3° comma dell'art. 1917 CC sono soggetti all'applicazione della Franchigia se indicata al punto 10 del Modulo

f) **Data di Retroattività:** la data indicata al punto 7 del Modulo: l'Assicuratore sarà tenuto alle prestazioni previste in base alla presente Polizza esclusivamente in relazione alle Perdite relative ad Atti Dannosi posti in essere successivamente a tale data.

g) **Franchigia:** la parte di Perdita, nella misura indicata al punto 10 del Modulo che rimane a carico della Persona Assicurata o della Società e che non può essere assicurata altrimenti

h) **Intermediario:** il Broker e/o l'Agente iscritto al relativo Albo che lo autorizza ad esercitare tale attività.

i) Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore ai sensi della presente Polizza in caso di Perdita Indennizzabile e pari all'ammontare della Perdita Indennizzabile al netto della Franchigia entro il Limite di Indennizzo.

j) Limite di indennizzo: L'importo che rappresenta l'esposizione massima a titolo di Indennizzo dell'Assicuratore con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione.

Il Limite di Indennizzo rimarrà inalterato ancorché l'Atto Dannoso riguardi una pluralità di Persone Assicurate eventualmente con responsabilità solidale tra loro.

Qualora nella presente Polizza sia previsto un Sottolimito di Indennizzo, questo non è previsto in aggiunta al Limite di Indennizzo ma si intende costituire una parte dello stesso.

k) Modulo: il documento annesso alla presente Polizza che indica i dati della Società, il Periodo di Assicurazione, il Limite di Indennizzo, il Premio e tutte le altre informazioni di rilievo.

l) Organizzazione Esterna:

a) qualsiasi ente che non abbia scopo di lucro con espressa esclusione di quelle organizzazioni finalizzate alla gestione di eventuali fondi pensione, schemi pensionistici o "Employee Benefits".

b) qualsiasi ente diverso da quelli previsti al precedente punto a) a condizione che tale ente:

- non sia costituito o domiciliato negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o Canada o non abbia titoli negoziati nei predetti paesi, come da disposizione della U.S. Securities and Exchange Commission;
- non operi come "venture capital" company.

Resta inteso che qualora l'ente ai sensi di Polizza sia qualificabile come Società Controllata non potrà ritenersi Organizzazione Esterna.

La presente assicurazione si estende automaticamente a qualunque incarico in Organizzazione esterna che

- a) sia stata indicata nell'ultimo questionario compilato dall'assicurato, o altro documento da esso fornito in corso di gara
- b) che sia stato conferito nel periodo di assicurazione in una delle imprese indicate nella presente polizza come Organizzazione Esterna

L'assicurazione comprende la responsabilità solidale con altri individui, fermo il diritto dell'Assicuratore di potersi rivalere verso i responsabili in base a quanto previsto dall'Art. 10.

Nel caso di una nuova Organizzazione Esterna assunta durante il periodo di assicurazione in cui la contraente possieda, direttamente o indirettamente, attraverso una o più Controllate, titoli con diritto di voto o, comunque, abbia nominato una persona con qualifica rientrante nella definizione di 'Persona assicurata' si applicherà il disposto dell'Art. 9 Società escluse – Nuovi incarichi in Organizzazioni Esterne

m) Paesi di Common Law: Si intende qualsiasi paese la cui legislazione sia basata sulla tradizione e gli usi Anglosassoni o le cui decisioni giudiziarie siano condotte sulla base del diritto di Common Law; Tali Paesi includono, ma non sono limitati a: Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, EIRE, Repubblica del Sud Africa, India, Singapore, Hong Kong e qualsivoglia territorio o possedimento ad essi annesso, nonché qualsiasi altro paese la cui legislazione si fonda sulla tradizione del diritto consuetudinario anglosassone.

n) Perdita: il pregiudizio economico subito dal terzo - che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose - che la Persona Assicurata sia tenuto a risarcire al terzo stesso quale civilmente responsabile, compresi Costi e Spese diversi da quelli previsti dall'Art. 1917 3° comma del codice civile, ove applicabile tale norma. Rimangono esplicitamente escluse multe, ammende o sanzioni amministrative, incluse quelle derivanti dalla violazione di norme tributarie quali omesso o ritardato versamento di imposte, tasse, contributi sociali o contributi a schemi pensionistici, (o se relative a danni punitivi o esemplari o

multipli) irrogate alla Società o agli Assicurati. Sono invece comprese le perdite patrimoniali indirette subite dalla Società, ovverosia l'azione sociale di responsabilità della società o degli azionisti verso gli assicurati per gli importi pagati delle multe, ammende, sanzioni amministrative e simili subite dalla Società, ferma restando l'esclusione di quelle irrogate direttamente agli assicurati.

o) Perdite Indennizzabili: Perdite relative alle Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Ultrattività, quest'ultimo quando applicabile) o durante il termine di cui all'art. 3.1, salvo quanto previsto all'art.2.

p) Periodo di assicurazione: il periodo indicato al punto 6) del Modulo.

q) Periodo di Ultrattività: il periodo di tolleranza concordato tra le parti entro il quale potranno essere notificate all'Assicuratore eventuali Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti della Persona Assicurata successivamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione in relazione ad Atti Dannosi posti in essere durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività. Detto periodo è regolato al punto 11 del Modulo ed all'art. 15.

r) Persona Assicurata: qualsiasi persona fisica che ha ricoperto successivamente alla Data di Retroattività, o che ricopra all'atto della stipulazione della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione la carica di:

- (i) Amministratore (Membro del Consiglio di Amministrazione della Società o Amministratore Unico);
 - (ii) Membro del "consiglio di gestione" o del "consiglio di sorveglianza", qualora sia stato adottato il "sistema dualistico";
 - (iii) Membro del "comitato per il controllo sulla gestione" qualora sia stato adottato il "sistema monistico";
 - (iv) Membro di qualsiasi "organo di governance" in base allo statuto della Società;
 - (v) Direttore Generale, Sindaco o, comunque, membro di qualsiasi organo di controllo in base allo statuto della Società;
 - (vi) "Amministratore di fatto", ovverosia a) il Dirigente o dipendente che ha ricevuto specifiche deleghe da parte dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione o dai membri del Consiglio di Amministrazione o dal "consiglio di gestione", "consiglio di sorveglianza" o "comitato per il controllo sulla gestione", b) qualsiasi altro soggetto facente parte dell'organizzazione della Società che ne abbia i relativi poteri, c) qualsiasi altro soggetto che abbia svolto di fatto la carica di amministratore o sia stato ad esso equiparato.
- Sono inclusi in questa definizione, a titolo esemplificativo e non riduttivo, il preposto alla redazione dei documenti contabili della Società (ex DLg. 262), il membro del Comitato di vigilanza istituito al fine di controllare il funzionamento e l'efficacia del modello di organizzazione e gestione istituito al fine di prevenire i reati così come stabilito della D.Lgs. 231 del 2001, il responsabile per la definizione e il controllo delle linee guida per l'applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il responsabile per la definizione, la direzione e la supervisione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, secondo quanto stabilito dalla Legge 81/2008e s.m.i..
- (vii) "Director" od "Officer", così come eventualmente definito e regolato in un sistema giuridico diverso da quello italiano;

Qualora in base ad un sistema giuridico diverso da quello italiano la Richiesta di Risarcimento sia avanzata oltre che nei confronti di una Persona Assicurata anche nei confronti del coniuge legittimo esclusivamente a causa dello stato coniugale, l'Assicuratore conviene di estendere la copertura in relazione alle Perdite che detto coniuge sia legalmente obbligato a pagare per effetto del suo stato coniugale con la Persona Assicurata. Salvo quanto qui previsto, nessun'altra copertura è garantita dalla presente estensione in relazione alla responsabilità del coniuge.

Qualora la Richiesta di Risarcimento sia avanzata nei confronti degli eredi, l'Assicuratore conviene di estendere la copertura in relazione alle Perdite Indennizzabili che detti eredi siano legalmente obbligati a pagare per effetto dei loro rispettivi vincoli con la Persona Assicurata.

s) Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

t) Precedente Controllata: ogni Società Controllata che, successivamente alla Data di Retroattività, sia stata ceduta a terzi oppure posta in liquidazione. In tal caso, la copertura si intenderà valida per ogni Richiesta di Risarcimento avanzata nei confronti della Persona Assicurata in relazione ad Atti Dannosi commessi successivamente alla Data di Retroattività a condizione che gli Atti Dannosi siano stati posti in essere:

- a) nel periodo successivo alla data in cui la Precedente Controllata è divenuta, mediante acquisizione, incorporazione o costituzione, una Società Controllata della Società; e
- b) nel periodo antecedente la data di cessione della Precedente Controllata a terzi o la sua messa in liquidazione.

u) Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

v) Proposta: il questionario attraverso il quale l'Assicuratore prende conoscenza di tutte le notizie ritenute essenziali per la valutazione del rischio.

w) Richiesta di risarcimento: qualsiasi richiesta di risarcimento di una Perdita conseguente ad un Atto Dannoso, che abbia dato o meno origine a procedimenti giurisdizionali di natura civile, penale e amministrativa o disciplinare, nei confronti di una Persona Assicurata.

Più Richieste di Risarcimento riferite o riconducibili al medesimo Atto Dannoso, anche se ne conseguano Perdite a diversi soggetti terzi, saranno considerate – agli effetti della presente Polizza - un'unica Richiesta di Risarcimento soggetta a:

- un unico Limite di Indennizzo e
- un'unica Franchigia.

La data della prima Richiesta di Risarcimento, se notificata durante il Periodo di Assicurazione, sarà anche considerata la data di tutte le successive Richieste di Risarcimento relative allo stesso Atto Dannoso, anche se presentate successivamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione.

x) Richieste inerenti controversie di lavoro: qualsiasi violazione di norme di diritto del lavoro, contratti collettivi nazionali e contratti individuali

y) Società: la Contraente, le Società Controllate – siano esse in forma di società di capitali, sia in altra forma (consorzio etc.)

z) Società controllata: ogni Società il cui bilancio in conformità agli applicabili principi contabili e finanziari GAAP o IAS risulta incluso nell'ultimo bilancio consolidato della Contraente (direttamente o indirettamente attraverso una o più Società Controllate), o comunque ogni Società sulla quale la Contraente eserciti il controllo ex art. 2359 c.c..

Qualsiasi altra società che sia stata inclusa nei precedenti bilanci consolidati della contraente o che sia stata comunque controllata ex art. 2359 c.c..

Durante il Periodo di Assicurazione ogni nuova società costituita od acquisita dalla Società di cui quest'ultima abbia il controllo.

Resta inteso che la copertura si intenderà valida per ogni Richiesta di Risarcimento relativa ad Atti Dannosi successivi alla data in cui la Società abbia acquisito il controllo.

aa) Società esclusa: Durante il Periodo di Assicurazione le persone giuridiche costituite o acquisite dalla Società:

- ✓ che abbiano un totale attivo eccedente l'ammontare indicato al punto 13 del Modulo;
- ✓ che siano costituite o domiciliate negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o Canada od abbiano titoli negoziati nei predetti paesi, come da disposizione della U.S. Securities and Exchange Commission e le sedi secondarie nei predetti territori di società costituite in paesi diversi da Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o Canada;

✓ che operino come "venture capital companies"

bb) Sottolimito di indennizzo: la parte del Limite di Indennizzo che rappresenta l'esposizione massima dell'Assicuratore con riferimento a ciascun Periodo di Assicurazione, in base a quanto previsto al punto 9 del Modulo.

cc) Terzi: Tutti i soggetti diversi dalle Persone Assicurate come definite al punto r) .

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Previo pagamento del Premio, preso atto di quanto sottoscritto nel Modulo e nella documentazione di gara che forma parte integrante del presente contratto, in base ai termini, condizioni, limiti ed esclusioni di questa Polizza, l'Assicuratore, (in espressa deroga a quanto disposto dal primo comma dall'art. 1917 CC), conviene di tenere indenni le Persone Assicurate delle Perdite relative alle Richieste di Risarcimento avanzate da Terzi per la prima volta nei loro confronti e notificate all'Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Ultrattività, quest'ultimo quando applicabile) o durante il termine di cui all'art. 3.1 (le Perdite Indennizzabili), a condizione che le Perdite traggano origine da un Atto Dannoso compiuto dalle Persone Assicurate individualmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività, nell'esercizio delle funzioni, delle mansioni e dei compiti, svolti a favore della Società o di Organizzazioni Esterne, che sono loro propri.

Art. 2 ESCLUSIONI

L'Assicuratore non pagherà alcun Indennizzo per quelle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle Persone Assicurate:

2.1 se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi Circostanza, conosciuta anteriormente al Periodo di Assicurazione o denunciati in un precedente Periodo di Assicurazione;

2.2 se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi comportamento doloso della Persona Assicurata, incluso - a titolo esemplificativo ma non limitativo - il fatto che la Persona Assicurata abbia ottenuto profitti o vantaggi personali o ricevuto compensi ai quali non aveva legalmente diritto. L'Atto Dannoso posto in essere da una Persona Assicurata non potrà essere imputato anche ad altre Persone Assicurate se queste non vi abbiano partecipato. La presente esclusione opererà soltanto se venga stabilito giudizialmente in via definitiva che l'atto doloso è stato posto in essere dalla Persona Assicurata oppure se la Persona Assicurata ammetta per iscritto il compimento dell'atto doloso.

Restano tuttavia inclusi in garanzia:

a) i Costi e Spese sostenuti per la difesa in procedimenti giudiziari relativi a comportamenti dolosi che si concludano con accertamento negativo sul comportamento doloso;

b) i Costi e Spese sostenuti in procedimenti giudiziari penali che si concludano con la concessione di amnistia o con l'estinzione del reato.

2.3 per Perdite causate a terzi dalla Società nello svolgimento di qualsivoglia servizio professionale. Tuttavia questa esclusione non si applicherà a quelle Richieste di Risarcimento avanzate dalla Società stessa o dai suoi azionisti nei confronti delle Persone Assicurate, quando tali Richieste presuppongono una mancata supervisione da parte delle Persone Assicurate;

2.4 quando la Persona Assicurata svolga la funzione di gestore o fiduciario od amministratore di fondi pensionistici, schemi previdenziali od assistenziali e/o programmi di "Employee Benefits". La presente esclusione include anche ogni effettiva o presunta violazione di obblighi imposti dal Employee Retirement Income Security Act del 1974 degli Stati Uniti d'America e qualsiasi altro successivo suo emendamento, nel caso in cui la presente Polizza preveda nei Limiti Territoriali di cui al Punto 14 del Modulo, l'estensione ad U.S.A. e Canada;

2.5 quando una Richiesta di Risarcimento sia avanzata da una Persona Assicurata o dal coniuge, i genitori o i figli di una Persona Assicurata - nei confronti di un'altra Persona Assicurata.

Tuttavia, la presente esclusione non si applicherà:

- ✓ a quei casi in cui la Persona Assicurata stia agendo per conto della Società e/o quando - in base al sistema giuridico applicabile - sia consentito alla Società per conto dei propri azionisti di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti delle Persone Assicurate;
- ✓ a quei casi in cui in cui la Persona Assicurata sia chiamata in garanzia da uno o più membri appartenenti ad un altro "organo di Governance" della Società. La presente opzione non si applica ai paesi di Common Law;
- ✓ alle Richieste inerenti Controversie di Lavoro;
- ✓ quando la Richiesta di Risarcimento sia avanzata da una persona fisica che abbia ricoperto successivamente alla Data di Retroattività la carica di Persona Assicurata e tale carica non sia dalla stessa più ricoperta all'atto della Richiesta di Risarcimento;
- ✓ quando la richiesta di risarcimento sia avanzata da discendenti o ascendenti della Persona Assicurata in veste di azionisti;

a Costi e Spese. La presente opzione non si applica ai paesi di Common Law;

2.6 se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi effettiva o presunta lesione fisica, malattia o morte di qualsiasi persona, o se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi effettivo o presunto danno o distruzione di beni materiali tangibili, ivi compresi danni riconducibili a mancato uso od utilizzo. Non saranno tuttavia escluse le Richieste di Risarcimento riferite a stress emotivo o disturbo mentale.

Rimangono esplicitamente escluse le Richieste di Risarcimento che traggano origine da amianto o asbestosi;

2.7 se originate, connesse o conseguenti direttamente od indirettamente a qualsiasi effettivo o presunto inquinamento di qualsiasi tipo od alla mancata osservanza di leggi, regolamenti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione in materia di protezione dell'ambiente.

Tuttavia questa esclusione non si applicherà a Costi e Spese ed alle Richieste di Risarcimento presentate contro le Persone assicurate da azionisti della Società.

Ai fini della presente copertura con il termine "Inquinamento" si intende ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze nocive scaricate o disperse negli elementi naturali acqua, aria o suolo;

2.8 specificatamente per USA/Canada, loro territori o possedimenti, se originate, connesse o conseguenti, direttamente o indirettamente, a:

- ogni violazione reale o presunta di qualsiasi disposizione della Sezione 16 (b) del Securities Exchange Act del 1934 e qualsiasi altro suo successivo emendamento o qualsiasi legge federale o statale o regolamento di Common Law che riguardi l'insider trading;
- Controversie di Lavoro;
- Ogni effettiva o presunta violazione di obblighi imposti dal Employee Retirement Income Security Act (ERISA) del 1974 degli Stati Uniti d'America e qualsiasi altro successivo emendamento o simili disposizioni di Common Law;

2.9 relative a Perdite che la Società è tenuta a risarcire in conseguenza della costituzione o acquisizione di una Società Esclusa, fatto salvo il disposto dell'art.9

2.10 se traggano origine da perdite patrimoniali cagionate all'azionista/socio pubblico e alla Pubblica Amministrazione (art. 2449 del Codice Civile) imputate a titolo di Responsabilità amministrativa e Amministrativa contabile dell'Assicurato, a condizione che la responsabilità delle persone assicurate venga accertata e quantificata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

Art. 3 DISPOSIZIONI IN CASO DI RICHIESTA DI RISARCIMENTO E CIRCOSTANZE

3.1 La Persona Assicurata, o il Contraente, entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta di qualsiasi Richiesta di Risarcimento presentata. In caso di mancato rinnovo della Polizza e/o mancata notifica di una Richiesta di Risarcimento avvenuta nel corso del Periodo di Assicurazione o del Periodo di ultrattività, si applicherà il disposto degli artt. 1915 II comma e 2952 C.C.

3.2 La Persona Assicurata, o il Contraente, entro 30 giorni lavorativi da quando ne è venuto a conoscenza, ma in nessun caso oltre 60 giorni dopo la scadenza del Periodo di Assicurazione (o dal Periodo di Ultrattività, quando quest'ultimo sia applicabile) deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta all'indirizzo indicato al punto 15 del Modulo, di qualsiasi Circostanza avvenuta nel corso del Periodo di Assicurazione, della quale sia venuto a conoscenza, che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di Risarcimento nei suoi confronti, indicando le motivazioni relative a tale comunicazione, con tutti i dettagli riguardo alle date ed ai nomi delle persone coinvolte.

L'Assicuratore, in caso di mancato rinnovo della Polizza e mancata notifica di una Circostanza avvenuta nel corso del Periodo di Assicurazione ai termini di quanto previsto al presente art. 3.2, non sarà responsabile per le Richieste di Risarcimento relative a tale Circostanza.

Qualsiasi Richiesta di Risarcimento ulteriore o in qualunque modo connessa o collegata alla Richiesta di Risarcimento o alla Circostanza avvenuta nel corso del Periodo di Assicurazione di cui sia data comunicazione secondo quanto previsto al precedente art. 3.1 ed al presente art. 3.2, sarà considerata come effettuata nel Periodo di Assicurazione.

3.3 La Persona Assicurata dovrà fornire all'Assicuratore tutte le informazioni ragionevolmente richieste dall'Assicuratore. In particolare entro 30 giorni lavorativi dalla data del ricevimento di ciascuna Richiesta di Risarcimento, deve far pervenire all'Assicuratore i documenti relativi all'eventuale procedimento nei suoi confronti.

3.4 La Persona Assicurata dovrà nominare un legale di propria fiducia entro 20 giorni dalla data in cui gli è stata comunicata la Richiesta di Risarcimento. Qualora l'Assicuratore dissenta sul legale nominato, dovrà motivare il proprio dissenso ed inviare alla Persona Assicurata una lista di almeno 3 legali tra i quali, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della predetta lista, la Persona Assicurata dovrà nominare il legale. La Persona Assicurata si impegna a conferire al legale così nominato la procura alla lite e a compiere ogni altro atto necessario alla difesa, come verrà indicato dall'Assicuratore, che gestirà la lite finché ne avrà interesse. La Persona Assicurata può, comunque, affiancare al Legale dell'Assicuratore, un legale di propria fiducia, i cui costi resteranno a carico della Persona Assicurata.

3.5 La Persona Assicurata non dovrà ammettere alcuna responsabilità o transigere una Richiesta di Risarcimento o sostenerne i Costi e Spese senza il consenso scritto dell'Assicuratore. In caso di Richiesta di Risarcimento il Contraente non farà nulla che possa pregiudicare la posizione dell'Assicuratore o il loro diritto di rivalsa.

3.6 L'Assicuratore non potrà transigere alcuna Richiesta di Risarcimento senza il consenso scritto della Persona Assicurata. Qualora tuttavia la Persona Assicurata si rifiutasse di acconsentire ad una transazione suggerita dall'Assicuratore, l'Indennizzo non eccederà l'ammontare per il quale la Richiesta di Risarcimento avrebbe potuto essere definita secondo la transazione rifiutata dalla Persona Assicurata, oltre ai Costi e le Spese sostenuti fino alla data del rifiuto di transigere.

Art. 4 ANTICIPO DI COSTI E SPESE

L'Assicuratore anticiperà i Costi e Spese che vengano sostenuti nel corso dei procedimenti giurisdizionali dietro presentazione di regolari fatture, salvo il diritto alla restituzione di Costi e Spese, oltre agli interessi maturati su tali somme dalla data del pagamento alla data della restituzione, che alla conclusione del procedimento giurisdizionale risultino indebitamente pagati dall'Assicuratore in quanto non inclusi nella garanzia.

Art. 5 PERIODO DI ULTRATTIVITA'

In caso di risoluzione della Polizza per scadenza del Periodo di Assicurazione, o in caso di recesso se esercitato per motivi diversi dall'inadempimento, qualora il Contraente o l'Assicuratore rifiutino il rinnovo della Polizza, il Contraente ha opzione per l'acquisto di uno dei seguenti Periodi di Ultrattività:

- a) 12 mesi con un premio addizionale del 30 % dell'ultimo premio annuo corrisposto
- b) 24 mesi con un premio addizionale del 55 % dell'ultimo premio annuo corrisposto
- c) 36 mesi con un premio addizionale del 75 % dell'ultimo premio annuo corrisposto
- d) 48 mesi con un premio addizionale del 95 % dell'ultimo premio annuo corrisposto
- e) 60 mesi con un premio addizionale del 110 % dell'ultimo premio annuo corrisposto
- f) 72 mesi con un premio addizionale del 125% dell'ultimo premio annuo corrisposto

La dichiarazione scritta dell'esercizio dell'opzione di acquisto deve essere inviata all'Assicuratore entro 10 giorni dalla scadenza del Periodo di Assicurazione indicato al punto 6) del Modulo ed entro tale data deve essere corrisposto il relativo Premio addizionale.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alcun Periodo di Ultrattività qualora, per il periodo successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione o successivo alla data del recesso, sia stata comunque stipulata polizza analoga alla presente con altri assicuratori, e che il Periodo di Ultrattività eventualmente riconosciuto cesserà immediatamente qualora durante il Periodo di Ultrattività sia stipulata polizza a copertura dei medesimi rischi coperti con la presente con altri assicuratori, ancorché con caratteristiche diverse.

Il Limite di Indennizzo indicato al punto 9) del Modulo si intenderà operante, oltre che per il Periodo di Assicurazione, anche per tutto il Periodo di Ultrattività.

Art. 6 ACQUISIZIONI E FUSIONI

Qualora durante il Periodo di Assicurazione:

- a) la Contraente si estingua per effetto di fusione per incorporazione in un'altra società, oppure
- b) un terzo acquisisca più del 50% del capitale azionario della Contraente, oppure
- e) un terzo acquisisca, direttamente od indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea della Contraente

resteranno escluse le Richieste di Risarcimento relative ad Atti Dannosi commessi in data successiva a quella in cui hanno avuto effetto le operazioni di cui sopra.

L'assicurazione sarà estesa automaticamente, a semplice richiesta del Contraente, alle richieste di risarcimento pervenute nei 72 mesi successivi alla data di avvenimento di una delle predette operazioni, purché al momento della presentazione della richiesta di attivazione del periodo di ultrattività a seguito di fusioni o acquisizioni, la Contraente non risulti insolvente, in amministrazione controllata, fallimento, liquidazione od altra procedura concorsuale, non abbia incrementato la propria capitalizzazione di borsa in misura superiore al 40% dalla data di decorrenza della polizza. L'Assicuratore provvederà ad emettere apposita appendice a fronte del pagamento di un premio pari al 125 % dell'ultimo premio annuo versato.

Qualora il Contraente dovesse trovarsi nella condizione di insolvenza, amministrazione controllata, fallimento, liquidazione od altra procedura concorsuale, oppure abbia incrementato la propria capitalizzazione in borsa in misura superiore al 40% dalla data di decorrenza della polizza o abbia notificato sinistri e/o circostanze all'assicuratore, le persone assicurate non potranno usufruire del periodo di ultrattività a seguito di fusioni e acquisizioni con le modalità indicate nei paragrafi che precedono. Tuttavia, entro 30 giorni dalla data di cessazione della polizza ai sensi della presente norma, la Contraente ha il diritto di richiedere all'assicuratore una proposta economica, per la copertura per il periodo di ultrattività e l'assicuratore si impegna a richiedere per tale periodo il premio secondo criteri ragionevoli.

Art. 7 CESSAZIONE DI UNA 'SOCIETÀ CONTROLLATA'

Se una Società Controllata perde tale qualifica ai sensi della definizione lettera z) durante il Periodo di Assicurazione, l'Indennizzo sarà dovuto esclusivamente per quelle Richieste di Risarcimento originate da Atti Dannosi posti in essere prima della data in cui la Società Controllata abbia perduto tale qualifica.

Art. 8 INCARICHI IN ORGANIZZAZIONI ESTERNE

L'Assicuratore conviene di tenere indenni le Persone Assicurate che, in virtù di qualsiasi mandato, anche di fatto o irregolare, abbiano operato o operino successivamente alla Data di Retroattività o all'atto della stipulazione della Polizza o durante il Periodo di Assicurazione presso Organizzazioni Esterne indicate nel questionario o nel frontespizio di polizza, dalle Perdite Indennizzabili che traggano origine da un Atto Dannoso compiuto nell'esercizio delle funzioni, mansioni e compiti che sono loro propri in virtù dell'atto costitutivo, dello statuto, delle deliberazioni degli organi dell'Organizzazione Esterna, della legge o di altri regolamenti a favore delle Organizzazione Esterne nelle quali esse rappresentino la Società.

Resta inteso che la copertura si intenderà valida per ogni Perdita Indennizzabile, a condizione che la Perdita Indennizzabile tragga origine da un Atto Dannoso compiuto dalla Persona Assicurata individualmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione o successivamente alla Data di Retroattività.

Qualora la Società cessi di avere un interesse nell'Organizzazione Esterna, la copertura si intenderà automaticamente risolta dal momento in cui avviene la cessione della quota di partecipazione da parte della Società. Eventuali Richieste di Risarcimento riferiti ad Atti Dannosi compiuti precedentemente alla cessione della quota da parte della Società ma notificati successivamente a tale cessione costituiranno Perdita Indennizzabile se notificate durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di Ultrattività, quest'ultimo quando applicabile) o durante il termine di cui all'art. 3.1.

La copertura sarà prestata sino alla concorrenza del massimale per sinistro e a integrazione di altre polizze assicurative valide ed operanti, tranne il caso in cui la Richiesta di Risarcimento non risulti coperta dalle altre polizze assicurative: in questo caso la presente polizza opererà direttamente, come se le altre polizze non esistessero (Difference in Conditions). In caso di sinistro coperto da altre polizze e dalla presente Polizza, sarà liquidata la parte di danno eccedente l'indennizzo liquidato da altre polizze assicurative e fino a concorrenza di una somma pari alla differenza tra i Limiti di Indennizzo previsti dalla presente Polizza e quelli previsti da altre polizze assicurative (Difference in Limits).

Art. 9 SOCIETÀ ESCLUSE – NUOVI INCARICHI IN ORGANIZZAZIONI ESTERNE

Il Contraente potrà richiedere all'Assicuratore l'inclusione in garanzia delle Società Escluse e nuovi incarichi in Organizzazioni Esterne: Tale comunicazione determinerà una copertura provvisoria e automatica di 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'assicuratore di tale comunicazione. L'assicuratore, entro tale termine, si riserva il diritto di rifiutare o accettare l'inclusione e di definire un eventuale premio addizionale.

L'eventuale premio addizionale dovrà essere corrisposto all'Assicuratore entro 30 giorni dalla conferma di copertura fornita dall'Assicuratore al Contraente. In caso di rifiuto del rischio da parte dell'assicuratore o di disaccordo sull'entità del premio da corrispondere, varrà il disposto dell'art. 1926 del Codice Civile, decorsi i rispettivi 30 giorni sopra indicati.

Art. 10 DIRITTO DI SURROGA

Per ogni pagamento effettuato a termini di questa Polizza, l'Assicuratore si surrognerà nei diritti di rivalsa del Contraente e/o della Persona Assicurata nel limite degli importi pagati.

Art. 11 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

Sinistri fraudolenti - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, le Parti convengono che qualora la Società o la Persona Assicurata richieda dolosamente il pagamento di un Indennizzo conseguente ad una Perdita che presenti aspetti di falsità o produca false dichiarazioni o documenti falsi, occulti prove, ovvero agevoli gli intenti dolosi di terzi nei confronti dell'Assicuratore, il presente contratto sarà automaticamente risolto per

quanto riguarda tale Società o tale Persona Assicurata senza alcuna restituzione di Premio e tale Società o tale Persona Assicurata perderà il diritto ad ogni Indennizzo.

Art. 12 ASSENZA TACITO RINNOVO

La presente Polizza terminerà automaticamente alla scadenza del Periodo di Assicurazione, fatto salvo il caso in cui sia applicabile il Periodo di Ultrattività, nel qual caso il contratto stesso terminerà alla scadenza del Periodo di Ultrattività.

La contraente si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 120 (centoventi) giorni dopo la scadenza, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni dalla scadenza inviato alla Società mediante lettera raccomandata. In questo caso, l'assicuratore sarà tenuto automaticamente a concedere detta proroga, senza eccezione alcuna. Il rateo di premio dovrà essere corrisposto entro sessanta giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Art. 13 RICHIESTE INERENTI CONTROVERSIE DI LAVORO

La copertura così come prevista dalla presente Polizza, è estesa alle "Richieste inerenti Controversie di Lavoro" avanzate verso le persone fisiche oggetto di copertura nel presente contratto, sia quando tali Richieste sono avanzate da un soggetto dipendente all'atto della stipula della Polizza, da un soggetto che è stato dipendente in epoca successiva alla Data di Retroattività concessa o da un soggetto che diventerà dipendente durante la vigenza della Polizza che agisca direttamente o attraverso un'azione congiunta, oppure quando siano avanzate da qualsiasi altra istituzione governativa regolante l'impiego o da qualsiasi altra persona od entità estranea alla Società. La presente estensione non sarà operante per "Richieste inerenti Controversie di Lavoro" che traggono origine in entità giuridiche che siano domiciliate e/o costituite negli Stati Uniti d'America, suoi territori o possedimenti e/o in Canada.

Art. 14 PRESENZA A INDAGINI E INCHIESTE

La copertura così come prevista dalla presente Polizza, è estesa ai Costi e Spese, ragionevolmente sostenuti dalle Persone Assicurate con la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore, derivanti dall'obbligo per legge, per qualsiasi amministratore, sindaco, dirigente o dipendente della Società, di presenziare a qualsiasi indagine ufficiale, inchiesta o altri simili procedimenti, in relazione all'attività della Società.

Ciò premesso, la presente estensione, non include oneri, Costi e Spese attribuibili a qualsiasi indagine, interrogatorio o accertamento ufficiale o altra analoga procedura derivante da un evento che, anziché influire principalmente sulla Contraente, abbia un impatto sul settore in cui la Contraente svolge le sue attività.

Resta inteso che i Costi e Spese previsti dalla presente estensione di garanzia saranno esclusivamente riconosciuti con l'applicazione del Sottolimito previsto al punto 9.a) del Modulo.

Si conviene, inoltre, che la predetta estensione di garanzia non sarà applicabile in USA e Canada.

Art. 15 PERIODO DI ULTRATTIVITÀ PER AMMINISTRATORI CESSATI

In caso di risoluzione della Polizza per scadenza del Periodo di Assicurazione, o in caso di recesso se esercitato per motivi diversi dall'inadempimento, il Contraente e l'Assicuratore rifiutino il rinnovo della Polizza, la Polizza garantisce un Periodo di Ultrattività gratuito pari a 60 mesi dalla data di scadenza o di recesso per le Persone Assicurate che si sono dimesse o abbiano cessato l'incarico durante il Periodo di Assicurazione (escluso comunque il caso di revoca o licenziamento). Tale estensione si intende valida unicamente per un Atto Dannoso commesso dalla Persona Assicurata che si è dimessa mentre quest'ultima era al servizio della Società.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alcun Periodo di Ultrattività qualora, per il periodo successivo alla scadenza del Periodo di Assicurazione o successivo alla data del recesso, sia stata comunque stipulata polizza analoga alla presente con altri assicuratori, e che il Periodo di Ultrattività eventualmente riconosciuto cesserà immediatamente qualora durante il Periodo di Ultrattività sia stipulata polizza analoga alla presente.

Nessun Periodo di Ultrattività sarà, inoltre, applicabile in caso di cessazione anticipata del Periodo di Assicurazione a seguito di fusione o acquisizione (fatto salvo l'esercizio dell'opzione prevista all'art. 6) o a seguito di perdita della qualifica di Società Controllata, come previsto all'art. 7.

Il Limite di Indennizzo indicato al punto 9 del Modulo si intenderà operante, oltre che per il Periodo di Assicurazione, anche per tutto il Periodo di Ultrattività.

Art. 16 COSTI E SPESE – PATTUIZIONE SPECIALE

Il Limite di Indennizzo relativo a tutte le Perdite Indennizzabili per ciascun Periodo di Assicurazione non potrà eccedere in alcun caso € 50.000.000,00.

Su richiesta della Società, ove applicabile il 3° comma dell'art. 1917 c.c. e qualora il Limite di Indennizzo non venga utilizzato in tutto o in parte, l'assicuratore incrementerà il limite di un quarto previsto dal su citato articolo in misura corrispondente alla parte del Limite di Indennizzo non utilizzata.

Art. 17 DICHIARAZIONI RELATIVE AL RISCHIO

L'Assicuratore determina il Premio sulla scorta delle dichiarazioni del Contraente oppure di quelle fornite dalla Persona Assicurata. Il Contraente è obbligato a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore ed è responsabile di tutte le informazioni fornite dalla Persona Assicurata.

Le dichiarazioni inesatte o incomplete o le reticenze relative a sinistri già avvenuti o fatti e Circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe dato il consenso, o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono regolate dagli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile i quali prevedono la totale o parziale perdita del diritto all'Indennizzo. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni, appendice, proroga o rinnovo concernente la presente Polizza.

Art. 18 OPPONIBILITA' DELLE DICHIARAZIONI FATTE NELLA PROPOSTA

La valutazione del rischio in oggetto è basata anche sulle dichiarazioni fornite dal Contraente nella Proposta sia per proprio conto sia per conto delle Persone Assicurate. Quanto alle dichiarazioni fornite per proprio conto, il Contraente dichiara di aver svolto accurata indagine interna in relazione all'effettiva conoscenza delle informazioni oggetto delle predette dichiarazioni da parte dei componenti degli organi societari e delle funzioni preposti alla gestione del contenzioso. Salvo il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti da parte dei predetti soggetti determinino l'applicazione degli articoli 1892 e 1893 CC nei confronti di tutte le Persone Assicurate, qualora le dichiarazioni fornite dal Contraente per conto delle Persone Assicurate risultino inesatte o reticenti in relazione alla conoscenza effettiva di una o più Persone Assicurate, a parziale deroga del 1892 e 1893 CC l'Assicuratore eserciterà i diritti ivi previsti esclusivamente nei confronti delle Persone Assicurate effettivamente a conoscenza dell'inesattezza o reticenza delle dichiarazioni.

Art. 19 ALTRE ASSICURAZIONI

In caso di Richiesta di Risarcimento, qualora esistano altre assicurazioni che coprano lo stesso rischio, il Contraente o la Persona Assicurata deve darne avviso a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Qualora esistano altre assicurazioni che coprano lo stesso rischio, la presente Polizza opererà in eccedenza rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace, ovvero risarcirà esclusivamente i danni eccedenti i massimali assicurati dalle altre polizze, tranne i casi in cui:

- la Richiesta di Risarcimento non risulti coperta da alcun altro contratto di assicurazione valido ed efficace: in questo caso la polizza opererà direttamente, qualora il sinistro sia risarcibile, come se le altre polizze non esistessero
- l'altra assicurazione preveda essa stessa di operare in eccedenza in presenza di altre assicurazioni: in questo caso si applicherà il disposto dell'art. 1910, II e III comma, del Codice civile.

Qualora esista un'altra Polizza emessa dall'Assicuratore sarà operativo un solo contratto assicurativo ed in particolare quello con il Limite di Indennizzo più elevato rispetto agli altri.

Art. 20 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 1° comma Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data.

Art. 21 MODIFICHE/CESSIONE DELLA POLIZZA

Le eventuali modifiche o cessioni di diritti di cui alla presente Polizza saranno considerate valide solo se accettate per iscritto dall'Assicuratore con emissione della relativa appendice alla Polizza.

Art. 22 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Verificandosi un aggravamento del rischio tale per cui la situazione di rischio sopravvenuta presenti caratteri della novità e della permanenza, la Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. A parziale deroga dell'alt. 1898 c.c, gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori al momento della stipulazione del contratto non possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo né la cessazione dell'assicurazione, fermo restando il diritto della Società a pretendere la differenza di premio così come convenuto. Tale differenza sarà calcolata tenuto conto del premio stabilito nel contratto e di quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al momento della stipulazione della polizza, secondo le tariffe a quel medesimo momento praticate.

Art. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Determinata la Perdita, verificata l'operatività della Polizza e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento di quanto compete entro 30 giorni dalla firma dell'atto di liquidazione consensuale da parte della Persona Assicurata.

Art. 24 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi alla presente Polizza sono a carico del Contraente.

Art. 25 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORO COMPETENTE

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza si applica la Legge Italiana ed è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria di Torino.

Art. 26 LIMITI TERRITORIALI

La presente Polizza s'intende valida per le Richieste di Risarcimento alle quali sia applicabile il diritto di uno dei paesi indicati nel Modulo di polizza.

Art. 27 CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm. e ii.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 ss.mm. e ii., il Broker è autorizzato ad

incassare i premi. La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. Qualora, nel corso della vigenza del contratto assicurativo, l'Amministrazione venga a definire con il Broker Aon S.p.A. o altro Broker, una percentuale sul premio imponibile diversa di quella sopra indicata, il premio da corrispondere alla Società sarà adeguato nella stessa misura percentuale.

Art. 28) Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Compagnie di seguito indicate:

..... % delegataria;

..... % coassicuratrice;

..... % coassicuratrice.

In caso di Sinistro, la Compagnia delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Compagnie coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Compagnia delegataria di firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria. Pertanto, la firma apposta dalla Compagnia delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 29 ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG _____) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto F.C.T. si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne F.C.T. e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto F.C.T. potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità

assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

IL CONTRAENTE

L' ASSICURATORE

.....
.....
Ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di avere attentamente letto e di accettare esplicitamente i seguenti articoli

- Art. 1.Oggetto dell'assicurazione
- Art. 2.Esclusioni
- Art. 3.Disposizioni in caso di richiesta di risarcimento e circostanze
- Art. 5.Periodo di ultrattività
- Art. 6.Acquisizioni e fusioni
- Art. 7.Cessazione di una 'società controllata'
- Art. 8.Società escluse
- Art. 9. Società escluse – nuovi incarichi in organizzazioni esterne
- Art. 10.Diritto di surroga
- Art. 17.Dichiarazioni relative al rischio
- Art. 19.Altre assicurazioni
- Art. 21.Modifiche / Cessione della polizza
- Art. 22.Aggravamento del rischio
- Art. 25.Rinvio alle norme di legge e Foro Competente
- Art. 26.Limiti Territoriali

IL CONTRAENTE

L' ASSICURATORE

.....
.....
La presente Polizza è composto da n. pagine ed è stato redatto in 3 esemplari a il

Sono inoltre parte integrante della presente Polizza le dichiarazioni rese all'Assicuratore mediante modulistica, i suoi allegati e il materiale incorporato .

Il pagamento dell'importo di € dovuto alla firma della presente Polizza è stato effettuato a mie mani il

L'INTERMEDIARIO

CONDIZIONI PARTICOLARI:

Imprese escluse dalla definizione di Società

La definizione di Società non comprende AMIAT Spa, - GTT Spa - SAGAT Spa, le loro società controllate e le designazioni/incarichi nelle Organizzazioni Esterne da esse conferiti. Conseguentemente, la presente copertura assicurativa non opera per i componenti degli organi sociali ed i dipendenti di AMIAT Spa, - GTT Spa - SAGAT Spa, le loro società controllate e le designazioni/incarichi nelle Organizzazioni Esterne da esse conferiti, per le cariche ivi assunte. Sono invece coperte le Contestazioni avanzate nei confronti degli Assicurati per Atti illeciti avvenuti in AMIAT Spa, - GTT Spa - SAGAT Spa e le loro società controllate.

La presente Condizione particolare é operante per le attività svolte da FCT Holding nella veste di controllante, ai sensi dell'art. 2359 CC, delle società sopraccitate o comunque sino alla data di cessione parziale delle azioni. Per le attività svolte successivamente alla perdita della qualifica di Controllante, vale il disposto dell'art. 8) Incarichi nelle organizzazioni esterne.

Organizzazioni esterne assicurate:

1. Autostrada Albenga – Garessio – Ceva Spa
2. Finanziaria Centrale del latte Spa
3. Torino Nuova Economia Spa
4. Sagat Spa
5. Amiat Spa
6. GTT Spa